

TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEGLI ESPERTI QUALIFICATI NELLA SORVEGLIANZA FISICA DELLA
PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI

VI Edizione

Approvata dal Consiglio ANPEQ sulla base di uno studio effettuato dalla commissione Tariffario composta da:

V. AMATO, S. CAZZOLI, C. CIANCIA, G. CUCCHI, F. LAELLA,
E. MORODER, L. REDAELLI

Coordinatore: G. CUCCHI

Capo I
Introduzione

1. La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali minimi spettanti agli esperti qualificati iscritti nell'elenco nominativo di cui all'Art. 78 del D. Lgs. 230/95.
2. L'esperto qualificato esercita la sorveglianza fisica della protezione per conto del datore di lavoro, secondo le attribuzioni di legge.
3. La figura di esperto qualificato non coincide con quella di altri professionisti che eseguono solo misure radiometriche.

Capo II
Definizione tecnica delle sorgenti radiogene

4. Agli effetti della determinazione degli onorari, le sorgenti radiogene nei riguardi delle quali l'esperto qualificato è chiamato a svolgere le sue funzioni, vengono suddivise, per tipo e per utilizzazione, secondo la seguente tabella:

Classe A - SORGENTI NON NEUTRONICHE E NEUTRONICHE CON
FLUENZA NON SUPERIORE A 10^4 n/sec

I - *Tubi a raggi X*

I.1. tubo a raggi X per uso medicale

- (a) radiodiagnostica
- (b) roentgenterapia con tensione minore di 400 kV
- (c) roentgenterapia con tensione superiore o eguale a 400 kV

I.2. tubo a raggi X per uso industriale

- (a) tubo a raggi X con tensione minore o eguale a 200 kV
- (b) tubo a raggi X con tensione minore di 400 kV e maggiore di 200 kV
- (c) tubo a raggi X con tensione maggiore o eguale a 400 kV

I.3. tubo a raggi X per ricerca

- (a) tubo a raggi X con tensione minore o eguale a 200 kV
- (b) tubo a raggi X con tensione minore di 400 kV e maggiore di 200 kV
- (c) tubo a raggi X con tensione maggiore o eguale a 400 kV

II - *Macchine acceleratrici con energia degli elettroni non superiore a 10 MeV*

II.1. Acceleratori per uso medicale

II.2. Acceleratori per uso industriale

II.3. Acceleratori per ricerca

III - *Sorgenti sigillate*

III.1. Sorgenti sigillate per uso medicale

- (a) s.s. per impiego terapeutico
- (b) s.s. per impiego diagnostico

III.2. Sorgenti sigillate per uso industriale

- (a) «importanti sorgenti radioattive», come da definizione di cui all'Art. 55 del DPR 185/64 e succ. Decreto applicativo (*)
- (b) sorgenti che non rientrano nella definizione di cui all'Art. 55 citato

III.3. Sorgenti sigillate per ricerca

- (a) sorgenti come da definizione di cui all'Art. 55 citato
- (b) sorgenti non rientranti nella definizione di cui al citato Art. 55

III.4. Sorgenti sigillate particolari (Rivelatori di incendio, parafulmini, ecc. vedi Capo VI - Tariffe particolari).

IV - *Sorgenti non sigillate*

IV.1. Sorgenti non sigillate per uso medicale

- (a) laboratorio di tipo 3, secondo la definizione ICRP
- (b) laboratorio di tipo 2, secondo la definizione ICRP
- (c) laboratorio di tipo 1, secondo la definizione ICRP

IV.2. Sorgenti non sigillate per uso industriale

- (a) laboratorio di tipo 3, secondo la definizione ICRP
- (b) laboratorio di tipo 2, secondo la definizione ICRP
- (c) laboratorio di tipo 1, secondo la definizione ICRP

IV.3. Sorgenti non sigillate per ricerca

- (a) laboratorio di tipo 3, secondo la definizione ICRP
- (b) laboratorio di tipo 2, secondo la definizione ICRP
- (c) laboratorio di tipo 1, secondo la definizione ICRP

(*) Il riferimento all'art. 55 del DPR 185/64 è stato conservato volutamente in quanto individua una ben determinata classe di sorgenti.

Classe B - SORGENTI NEUTRONICHE CON FLUENZA SUPERIORE A
10⁴ n/sec

I - *Impianti nucleari*

- I.1. Complesso nucleare sottocritico
- I.2. Impianto nucleare di potenza
- I.3. Impianto nucleare di ricerca
- I.4. Impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati
- I.5. Impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari

II - *Sorgenti neutroniche sigillate*

- II.1. s.n. per uso medicale
- II.2. s.n. per uso industriale
- II.3. s.n. per ricerca

III - *Macchine acceleratrici con energia degli elettroni superiore a 10 MeV*

- III.1. Acceleratori di cui all'Art. 55
- III.2. Altri acceleratori

Capo III

Norme generali sugli onorari professionali

5. Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) *onorario a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;*
- b) *onorario a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;*
- c) *onorario a discrezione, ossia a criterio del professionista;*
- d) *onorario a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera.*

6. Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa, vengono stabiliti per analogia.

7. Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa, sono aumentati del 15%, salvo diversa pattuizione fra le parti.

8. Quando un incarico viene, dal datore di lavoro, affidato a più esperti qualificati, a ciascuno è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione del presente tariffario.

9. Salvo diverse pattuizioni, il datore di lavoro deve rimborsare all'esperto qualificato le seguenti spese:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria per l'esecuzione di lavoro fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Capo IV

Criteria di applicazione dei diversi onorari

10. L'onorario *a quantità* si applica quando il professionista svolge i seguenti incarichi:

- a) stesura progettazione dei presidi radioprotezionistici;
- b) esame della progettazione dei presidi radioprotezionistici;
- c) verifica dei presidi radioprotezionistici realizzati;
- d) classificazione «zone controllate e sorvegliate», secondo le definizioni di cui al D.Lgs. 230/95;
- e) classificazione delle persone esposte alle radiazioni;
- f) controllo periodico dei presidi radioprotezionistici;
- g) valutazione esposizione ambientale;
- h) valutazione contaminazione ambientale;
- i) valutazione dose individuale, sulla base di misure dosimetriche e radiotossicologiche eseguite da terzi.
- l) consulenza tecnico-professionale per le pratiche autorizzative relative all'impiego ed alla detenzione delle sorgenti radiogene.

I punti b), c), d), e), f), g), h) e i) rientrano nelle attribuzioni di legge dell'esperto qualificato.

L'onorario a quantità deve venire sempre integrato con l'onorario a vacanza di cui al punto 11 a) e in casi specifici con l'onorario a discrezione di cui all'Art. 12, con esclusione solo della radiologia dentaria.

11. Sono da computarsi con onorario *a vacanza*:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi;
- b) le trattative con le autorità (autorizzazioni, ispezioni, ecc.);
- c) le varianti al progetto, effettuate durante il corso dello studio, se conseguenti a circostanze che il progettista non poteva prevedere.

Salvo casi di effettiva prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24 giornaliere.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati sino al 50%.

12. Sono da computarsi con onorario *a discrezione* le seguenti voci:

- a) dosimetria personale da esposizione esterna;
- b) dosimetria personale da incorporazione di radionuclide;
- c) esperienze, prove e studi che implicino impiego di radiazioni ionizzanti;
- d) studio di piani di lavoro e relative norme operative, in presenza di radiazioni ionizzanti;
- e) perizie in forma di parere verbale o di lettera, perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti e certificati;
- f) giudizi arbitrali e amichevoli componimenti;
- g) rilievi con strumentazione propria.

Per l'onorario a discrezione è fissato un minimo di L. 900.000. A detta cifra si somma l'onorario a vacanza valutato sul numero di ore necessarie ad effettuare le misure e gli studi eventuali.

Nella determinazione dell'onorario, deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

13. Sono da computarsi con onorario *a percentuale*:

- a) stesura progettazione dei presidi radioprotezionistici degli impianti di cui all'Art. 55 del DPR 185/64 e succ. decreto applicativo;
- b) stesura progettazione dei presidi radioprotezionistici di impianti nucleari.

Capo V

Tariffa degli onorari

14. Gli onorari a quantità, di cui all'Art. 10, sono riportati nelle seguenti tabelle, suddivisi per sorgente radiogena e tipo di incarico:

TAB. 1 - Onorario a quantità per le Sorgenti non neutroniche (*)

Tipo	Progettazione e rilascio benessere in Lire	Esame progetto terzi con rilascio benessere in Lire	Consulenza tecn. pratiche ammin. in Lire	1° verifica art. 79-b) 2. in Lire	Valutazione rischi art. 61 D. Lgs. 230/95 in Lire	Relazione su classificazione art. 80 D. Lgs. 230/95 in Lire	Attr. di legge periodiche (**) Tariffa per anno in Lire/anno
TUBO A RAGGI X							
— radiodiagnostica	1.000.000/sala	1.000.000/sala	450.000/sala	1.000.000/sala	800.000/sala	200.000/sala	750.000/tubo
— roentgenoterapia con tens. < 400 kV	1.200.000/sala	1.200.000/sala	700.000/sala	1.200.000/sala	900.000/sala	300.000/sala	1.400.000/tubo
— roentgenoterapia con tens. ≥ 400 kV	1.500.000/sala	1.500.000/sala	1.200.000/tubo	1.500.000/sala	1.200.000/sala	400.000/sala	1.900.000/tubo
— uso industriale e di ricerca con tens. ≤ 200 kV (**)	1.000.000/tubo	1.000.000/tubo	450.000/tubo	1.000.000/tubo	800.000/tubo	200.000/tubo	900.000/tubo
— uso industriale e di ricerca con tens. compresa fra 200 e 400 kV (**)	1.200.000/tubo	1.200.000/tubo	1.100.000/tubo	1.200.000/tubo	900.000/tubo	300.000/tubo	1.400.000/tubo
— uso industriale e di ricerca con tens. ≥ 400 kV (**)	1.500.000/tubo	1.500.000/tubo	1.200.000/tubo	1.500.000/tubo	1.200.000/tubo	400.000/tubo	1.900.000/tubo
MACCHINE ACCELERATRICI (E ≤ 10 MeV)							
— uso industriale e di ricerca: di cui all'Art. 55	a percentuale 6.300.000/imp.	a percentuale 1.600.000/imp.	13.500.000/imp. 7.500.000/imp.	a percentuale 1.600.000/imp.	7.500.000/imp. 5.000.000/imp.	2.000.000/imp. 1.200.000/imp.	13.000.000/imp. 7.500.000/imp.
— uso medico: di tipo analogo a quanto previsto all'Art. 55	a percentuale 6.300.000/imp.	a percentuale 1.600.000/imp.	6.800.000/imp. 3.000.000/imp.	a percentuale 1.600.000/imp.	7.500.000/imp. 5.000.000/imp.	2.000.000/imp. 1.200.000/imp.	13.000.000/imp. 7.500.000/imp.
SORGENTI SIGILLATE							
— a scopo terapeutico: di tipo analogo a quanto previsto all'Art. 55	8.100.000/imp. 6.300.000/imp. 1.000.000/isot.	2.000.000/imp. 1.600.000/imp. 300.000/isot.	6.800.000/imp. 3.000.000/imp. 1.100.000/isot.	2.000.000/imp. 1.600.000/imp. 300.000/isot.	6.500.000/imp. 5.000.000/imp. 800.000/isot.	1.600.000/imp. 1.200.000/imp. 200.000/isot.	9.500.000/imp. 7.500.000/imp. 1.400.000/isot.
— a scopo diagnostico e di ricerca: sorgenti di cui all'Art. 55	a percentuale 3.000.000/imp.	a percentuale 750.000/imp.	24.000.000/imp. 3.000.000/sorg.	a percentuale 750.000/imp.	4.000.000/imp. 2.400.000/imp.	1.000.000/imp. 600.000/imp.	24.000.000/imp. 3.000.000/sorg.
— altre sorgenti (**)							
SORGENTI NON SIGILLATE							
— uso medicale, industr. e ricerca: laboratorio 3	3.000.000/lab. 8.700.000/lab.	750.000/lab. 2.200.000/lab.	2.900.000/isot. 3.700.000/isot.	750.000/lab. 2.200.000/lab.	2.400.000/lab. 7.000.000/lab.	600.000/lab. 1.800.000/lab.	2.200.000/isot. 4.000.000/isot.
» 2	15.000.000/lab.	3.700.000/lab.	8.700.000/lab.	3.700.000/lab.	12.000.000/lab.	3.000.000/lab.	8.500.000/isot.
» 1							

(**) Se la sorgente radiogena è mobile la tariffa si moltiplica per 2.

(*) La valutazione di dose individuale è da computarsi a parte, come da Tab. 4.

(*) Fra queste sorgenti sono comprese anche le sorgenti neutroniche con produzione di neutroni non superiore a 10⁴ n/sec.

TAB. 2 - Onorario a quantità per la radiologia dentaria

Valutazione rischi art. 61 D Lgs. 230/95 in Lire	Relazione su classificazione art. 80 D. Lgs. 230/95 in Lire	Attrib. di legge periodiche in Lire per visita
600.000/studio	150.000/studio	750.000 per il primo tubo 350.000 per ogni tubo successivo al primo

L'onorario a quantità per la radiologia dentaria (Tab. 2) è comprensivo anche delle ore di intervento dell'esperto qualificato.
Restano ovviamente escluse le trattative e gli incontri con le Autorità di Vigilanza.

L'onorario a quantità per le sorgenti neutroniche e non neutroniche (Tab. 1 e 3) deve venire sempre integrato, in sede preliminare, con l'onorario a vacazione ed inoltre si riferisce ad una tariffa annua.

TAB. 3 - Onorario a quantità per le Sorgenti neutroniche

Tipo	Progettazione e rilascio benessere in Lire	Esame progetti terzi con rilascio benessere in Lire	Consulenza tecn. pratiche ammin. in Lire	1° verifica art. 79 - b) 2. in Lire	Valutazione rischi art. 61 D. Lgs. 230/95 in Lire	Relazione su classificazione art. 80 D. Lgs. 230/95 in Lire	Attr. di legge periodiche (*) Tariffa per anno in Lire/anno
S. SIGILLATE NON IMPIANTI — uso medicale — uso industriale e ricerca (*)	6.900.000/sorg. 3.000.000/sorg.	1.700.000/sorg. 750.000/sorg.	3.300.000/sorg. 3.700.000/sorg.	1.700.000/sorg. 750.000/sorg.	5.500.000/sorg. 2.500.000/sorg.	1.400.000/sorg. 600.000/sorg.	3.300.000/sorg. 3.700.000/sorg.
MACCHINE ACCELERATRICI (E > 10 MeV) — di cui all'Art. 55 — altre (**)	a percentuale 8.100.000/imp.	a percentuale 2.000.000/imp.	18.000.000/imp. 9.000.000/imp.	a percentuale 2.000.000/imp.	9.000.000/imp. 6.500.000/imp.	2.200.000/imp. 1.600.000/imp.	18.000.000/imp. 9.000.000/imp.
IMPIANTI NUCLEARI	a percentuale	a percentuale	—	—	—	—	—

(*) Se la sorgente radiogena è mobile la tariffa si moltiplica per 2.

(**) La valutazione di dose individuale è da computarsi a parte, come da Tab. 4.

TAB. 4 - Onorario a quantità per valutazione di dose individuale

Misure sulle quali si basa la valutazione	Tariffa/persona in Lire/anno
Irraggiamento esterno X+G	90.000
Irraggiamento esterno N e N+G	130.000
Radirossicologia e Whole Body Counter	630.000
Misure ambientali (*)	350.000
Valutazione ambientale (*)	350.000

(*) Allo scopo di valutare la dose da contaminazione interna.

L'onorario di Tab. 4 si riferisce alla valutazione dell'equivalente di dose, in Sievert, effettuata dall'esperto qualificato sulla base delle misure e delle valutazioni riportate in Tabella. Per quanto riguarda l'effettuazione delle misure, si vedano le lettere a) e b) dell'Art. 12.

15. L'onorario a vacanza, di cui all'Art. 11, è fissato in:

- a) per ogni trasferta fuori sede, per conto del datore di lavoro, per giorno o frazione di giorno L. 1.000.000

- b) per ogni ora di lavoro o di viaggio fatta in più delle 8 ore normali in giornata feriale L. 100.000

- c) per ogni ora di lavoro o di viaggio fatta di sabato o in giornata festiva, oltre al valore della giornata fuori sede L. 90.000

- d) al di fuori delle voci a), b) e c), l'onorario a vacanza è fissato in L. 150.000/ora

16. L'onorario a percentuale, di cui all'Art. 13, è fissato, per la prestazione completa, come da tabella A seguente:

TAB. A - *Onorari a percentuale per ogni cento lire di importo dell'opera.*

Importo	Onorario a percentuale
20.000.000	16,0968
30.000.000	14,9469
40.000.000	13,7973
50.000.000	13,1586
100.000.000	11,4978
150.000.000	9,96476
200.000.000	8,43172
250.000.000	7,15419
300.000.000	6,13216
400.000.000	5,11014
500.000.000	4,34361
600.000.000	4,15198
700.000.000	4,01328
800.000.000	3,89100
900.000.000	3,79062
1.000.000.000	3,74682
1.500.000.000	3,46210
2.000.000.000	3,29238
3.000.000.000	3,05330
4.000.000.000	2,88721
5.000.000.000	2,76676

Per opere di importi superiori si applicano le ultime percentuali della Tabella.

L'applicazione della tabella A per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 20.000.000, il compenso è valutato a discrezione, ma comunque non inferiore al 16.0968 per cento del valore dell'opera.

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella seguente tabella B aumentata del 25 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote vanno computate in base all'importo consuntivo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

TAB. B

Prestazioni parziali	Aliquote
a) Progetto di massima	0,25
b) Preventivo sommario	0,04
c) Progetto esecutivo	0,31
d) Preventivo particolareggiato	0,14
e) Particolari costruttivi	0,11
f) Assistenza al collaudo	0,15

Capo VI
Tariffe particolari

17. Applicazione del Decreto sulla documentazione di legge.

Istituzione dei Registri: L. 300.000/Registro.

Istituzione nuove schede:

L. 200.000 per le prime 10 schede (da 1 a 10)

L. 6.000 per ogni scheda oltre le prime 10.

Ricostruzione storia dosimetrica:

L. 60.000/scheda.

18. Valutazione dose da Radon e radioattività ambientale.

Incarico per controllo di possibili dosi per lavoratori:

L. 3.000.000 per indagine/sede.

Misure ambientali: L. 300.000 per ogni punto misura/valutazione.

Progetto di risanamento: a discrezione.

Alle cifre di cui sopra si aggiungono le spese di cui all'Art. 9 e le vacanze così come riportate negli Artt. 11 e 15.

19. Corsi di formazione/informazione.

TAB. - *Onorario a quantità per Corsi di formazione/informazione*

Sorgenti radiogene che danno luogo al rischio	Tariffa in Lire/ora	
	per le prime 5 persone (da 1 a 5)	per ogni persona oltre le prime 5
Raggi X	500.000	50.000
Macc. Acceleratrici	1.000.000	50.000
Sorg. sigillante	1.000.000	50.000
Sorg. non sigillante	1.500.000	50.000

20. Onorario relativo alla classificazione del personale
L. 90.000/persona.

21. Onorario relativo a sorgenti radiogene che non danno luogo a zone classificate ex D. Lgs. 230/95.

Per la valutazione dei rischi ed il controllo di radioprotezione relativo a sorgenti che abitualmente non danno luogo a zone classificate (come rivelatori di incendio, gascromatografi, diffrattometri, microscopi elettronici, ecc.) si applicano i seguenti onorari:

- per la stesura della relazione:
onorario a discrezione (minimo L. 900.000)

- per le eventuali misure effettuate con strumentazione di proprietà dell'esperto qualificato:
onorario a discrezione (minimo L. 900.000)

- a cui si aggiungono le ore di attività per le quali si applica l'onorario a vacazione di cui all'Art. 15.

TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI NEL SETTORE DELLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)

1. La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari minimi spettanti agli Esperti qualificati che effettuano valutazioni e misure nel settore delle NIR.
2. Agli effetti della determinazione degli onorari, i campi elettromagnetici e gli impianti che li producono vengono suddivisi come segue:
 - campi statici e campi elettromagnetici fino alla frequenza di 1 MHz;
 - campi elettromagnetici con frequenze superiori a 1 MHz, fino a 10 GHz;
 - campi elettromagnetici con frequenze superiori a 10 GHz.
3. L'onorario indicato è da intendersi come "onorario a quantità", secondo quanto riportato nella VI Ed. del Tariffario ANPEQ, ed è suddiviso nelle seguenti voci:
 - costo base per sito caratterizzato più definizione delle aree classificate;
 - costo aggiuntivo per ogni punto di misura.
4. L'onorario per "campi statici e campi elettromagnetici fino alla frequenza di 1 MHz" è pari a:
 - per sito caratterizzato: £ 2.500.000;
 - per punto di misura: £ 100.000.
5. L'onorario per "campi elettromagnetici con frequenze superiori a 1 MHz, fino a 10 GHz" è pari a:
 - per sito caratterizzato: £ 2.750.000;
 - per punto di misura: £ 100.000.
6. L'onorario per "campi elettromagnetici con frequenze superiori a 10 GHz" è pari a:
 - per sito caratterizzato: £ 3.000.000;
 - per punto di misura: £ 150.000.
7. Se si impiega strumentazione propria, si applica la maggiorazione minima prevista nella VI Ed. del Tariffario ANPEQ, pari a £ 900.000.
8. Per quanto riguarda le Norme generali, vale quanto contenuto negli artt. 6, 7, 8 e 9 della VI Ed. del Tariffario dell'ANPEQ.
9. Per quanto non espressamente specificato, si procede per analogia.
10. Pur essendo provvisorie, queste Tariffe sono a tutti gli effetti da considerarsi esecutive dalla data della loro approvazione.